

TAR Lecce - Sentenza 20/05/2011 n. 883
d.lgs 163/06 Articoli 38 - Codici 38.1.4

I soggetti che abbiano commesso violazioni dei doveri relativi al pagamento di imposte e di tasse, ex art. 38 lett. g) del Codice, definitivamente accertati, sono esclusi dalla partecipazione alle gare di appalto. Secondo la menzionata circolare - circolare Agenzia delle Entrate n. 34/E del 25 maggio 2007 vi è regolarità fiscale quando, alternativamente: a carico dell'impresa, non risultino contestate violazioni tributarie mediante atti ormai definitivi per decorso del termine di impugnazione, ovvero, in caso di impugnazione, qualora la relativa pronuncia giurisdizionale sia passata in giudicato; in caso di violazioni tributarie accertate, la pretesa dell'amministrazione finanziaria risulti, alla data di richiesta della certificazione, integralmente soddisfatta, anche mediante definizione agevolata. La circolare precisa inoltre che non può essere considerata irregolare la posizione dell'impresa partecipante qualora sia ancora pendente il termine di sessanta giorni per l'impugnazione (o per l'adempimento) ovvero, qualora sia stata proposta impugnazione, non sia passata ancora in giudicato la pronuncia giurisdizionale [...]>>. Ed ancora: <<Dall'esame della norma emerge, secondo la previsione della lettera g), che la violazione fiscale provoca l'esclusione dalla gara quando sia "definitivamente accertata", vale a dire sia divenuta incontestabile per decisione giurisdizionale o per intervenuta inoppugnabilità; solo allora, infatti, l'inadempimento tributario è indicativo del mancato rispetto degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse>>; T.a.r. Sicilia Catania, IV, 21 febbraio 2011, n. 420; T.a.r. Trentino Alto Adige Trento, 23 settembre 2008, n. 231). (..) Le giuste esigenze della p.a. in tema di verifica sull'affidabilità della concorrente, d'altronde, potranno comunque risultare tutelate ove si osservi che il requisito della regolarità contributiva e fiscale dovrà essere mantenuto per tutto l'arco di svolgimento della gara (Consiglio Stato, IV, 15 settembre 2010, n. 6907).